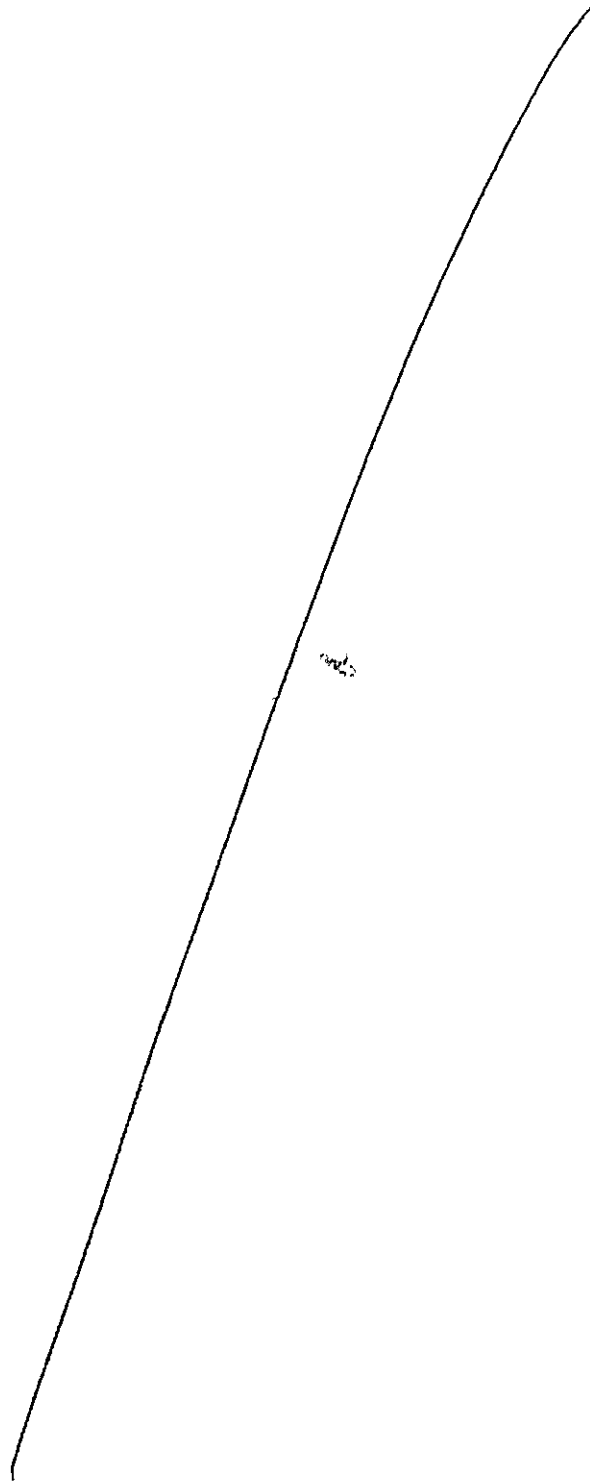


	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	SEATURTLE WATCHER APS	

	Costituzione - Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1. È costituita, nel numero minimo di associati previsto dalla legge e in conformità all'art.	
	35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, un'associazione di	
	promozione sociale denominata "SEATURTLE WATCHER APS", in breve "STW APS", quale Ente	
	del Terzo Settore, con sede legale nel Comune di Calimera (LE), all'indirizzo risultante dall'atto	
	costitutivo e dalle successive comunicazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS).	
	A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS,	
	l'Associazione potrà utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	anche l'acronimo "ETS", nei limiti e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.	
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera	
	del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica statutaria. Il trasferimento della sede	
	legale in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per	
	le modifiche dello statuto.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 2. L'Associazione "SEATURTLE WATCHER APS", di seguito denominata anche	
	"Associazione", si ispira ai principi di democraticità, partecipazione, uguaglianza tra gli associati,	
	gratuità dell'attività volontaria, trasparenza, tutela dell'ambiente e responsabilità civica. Non ha	
	scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Finalità e attività	
	Art. 3. L'Associazione opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, in favore dei propri	



associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione agli

ecosistemi marini e costieri, agli arenili, agli ambienti dunali e agli habitat utilizzati dalla

tartaruga marina Caretta caretta e da altre specie di interesse conservazionistico (art. 5 comma

1 lettera e del CTS);

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa, con particolare riferimento all'educazione ambientale, alla conoscenza

del mare, della biodiversità costiera e marina e alla corretta convivenza tra attività umane e

fauna selvatica (art. 5 comma 1 lettera d del CTS);

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ove connessi alla

salvaguardia dei paesaggi costieri, delle aree naturali, dei litorali e del patrimonio ambientale

marino e costiero (art. 5 comma 1 lettera f del CTS);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche mediante raccolta, organizzazione,

analisi e condivisione di dati ambientali, naturalistici e faunistici, svolta direttamente nei limiti

consentiti dalla legge o in collaborazione con università, enti di ricerca, enti pubblici, aree

protette, centri autorizzati e soggetti istituzionalmente competenti (art. 5 comma 1 lettera h del

CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, divulgative ed editoriali di interesse

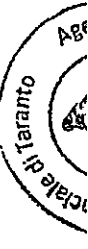
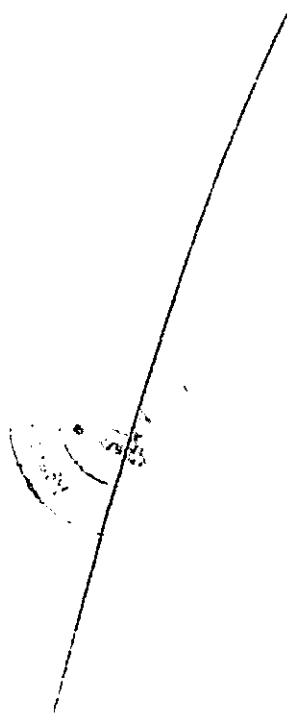
sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura scientifica, della pratica del

volontariato e delle attività di Interesse generale perseguite dall'Associazione (art. 5 comma 1

lettera i del CTS);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, esclusivamente

se coerenti con le finalità statutarie e orientate alla conoscenza responsabile dell'ambiente



marino e costiero, alla fruizione sostenibile dei territori e alla sensibilizzazione della cittadinanza

(art. 5 comma 1 lettera k del CTS);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera y del CTS).

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la tutela, la conoscenza e la conservazione delle tartarughe marine, con particolare riferimento alla specie *Caretta caretta*, dei loro habitat di alimentazione, transito e nidificazione e, più in generale, della biodiversità marina e costiera;

b) favorire la partecipazione attiva dei cittadini, dei volontari, delle scuole, delle comunità locali e dei visitatori alla protezione degli arenili, delle dune, del mare e delle specie selvatiche che li abitano;

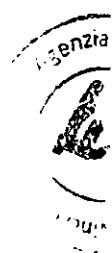
c) contribuire, nel rispetto delle competenze delle autorità e degli enti preposti, alla prevenzione dei fattori di disturbo e minaccia per la fauna marina e costiera, quali frequentazione non regolata degli arenili, inquinamento luminoso, rifiuti, plastiche, mezzi meccanici, predazione antropicamente favorita, degrado degli habitat e comportamenti non corretti da parte dell'uomo;

d) sostenere e diffondere pratiche di monitoraggio civico, citizen science, segnalazione responsabile e raccolta dati standardizzata, affinché le informazioni utili alla conservazione siano ordinate, verificabili e messe a disposizione dei soggetti competenti;

e) promuovere l'educazione ambientale, la cultura scientifica, la formazione dei volontari e la sensibilizzazione pubblica sulla tutela del mare, sulla corretta gestione delle nidificazioni e sulle buone pratiche di fruizione delle spiagge;

f) collaborare con enti pubblici e privati, Comuni, aree marine protette, parchi, istituti scolastici, università, centri di recupero e cura autorizzati, capitanerie di porto, associazioni e reti del Terzo Settore per iniziative, progetti, convenzioni e azioni condivise di conservazione e valorizzazione





ambientale;

g) operare sempre nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di tutela della fauna selvatica, biodiversità, aree protette, sicurezza, volontariato e protezione degli habitat, senza sostituirsi alle funzioni pubbliche o alle attività riservate a soggetti autorizzati.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività, da svolgersi direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti, nei limiti delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa vigente:

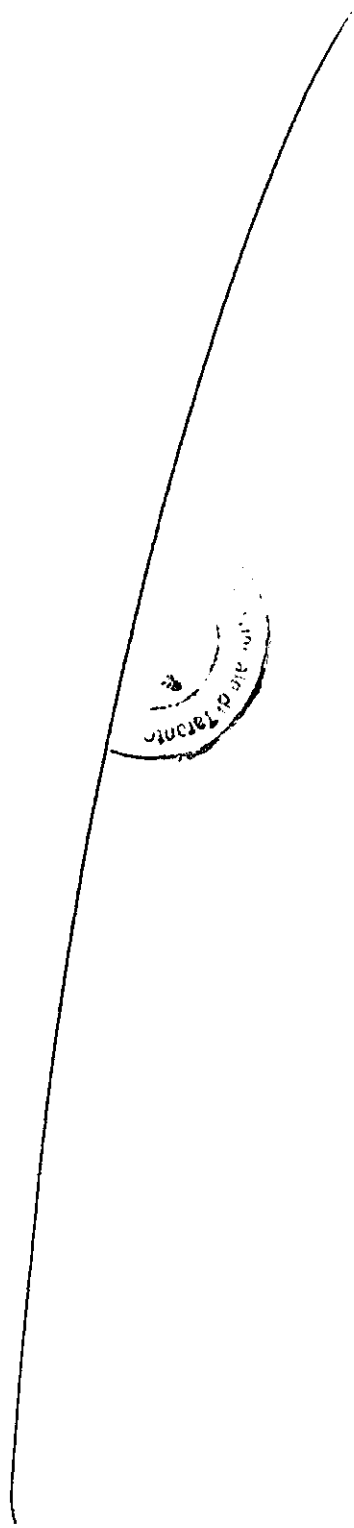
a) organizzazione di campagne di monitoraggio volontario degli arenili, delle coste e delle aree potenzialmente interessate da nidificazione di tartarughe marine, con turnazioni, protocolli operativi, registrazione delle presenze e raccolta ordinata delle osservazioni;

b) attività di osservazione, segnalazione e documentazione di tracce, emersioni, nidificazioni, schiuse, criticità ambientali e potenziali minacce, con trasmissione tempestiva delle informazioni ai soggetti istituzionalmente competenti e ai centri autorizzati;

c) predisposizione e diffusione di schede, linee guida, materiali informativi e strumenti pratici per il riconoscimento delle tracce, la corretta segnalazione degli eventi e l'adozione di comportamenti rispettosi verso nidi, spiagge, fauna selvatica e habitat naturali;

d) formazione teorica e pratica dei volontari e degli associati, anche mediante incontri, laboratori, esercitazioni sul campo, giornate dimostrative, aggiornamenti periodici e percorsi di affiancamento;

e) collaborare, su richiesta, previa autorizzazione, convenzione o accordo con gli enti competenti, alle attività di informazione, presidio, delimitazione, sorveglianza non invasiva, monitoraggio, manutenzione, supporto logistico e tutela dei siti di nidificazione, delle aree di incubazione controllata (hatchery), delle strutture temporanee di protezione dei nidi, dei centri visita, dei centri di divulgazione e di altre strutture dedicate alla conservazione delle tartarughe marine e della biodiversità costiera, nel rispetto dei protocolli tecnico-scientifici, delle



autorizzazioni e delle indicazioni impartite dai soggetti istituzionalmente responsabili e senza sostituirsi alle funzioni riservate a soggetti autorizzati.

f) realizzazione di iniziative di educazione ambientale nelle scuole, nei centri estivi, nei luoghi di aggregazione, presso stabilimenti balneari, porti, aree protette, spiagge e comunità locali;

g) organizzazione di eventi pubblici, conferenze, campagne di sensibilizzazione, giornate di pulizia del litorale, incontri divulgativi, mostre, laboratori, escursioni didattiche, attività culturali e ricreative coerenti con le finalità associative;

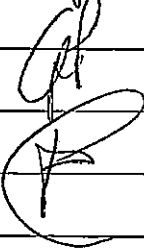
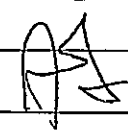
h) promozione di buone pratiche per la riduzione dell'inquinamento luminoso, dell'abbandono di rifiuti, dell'uso improprio di mezzi meccanici sugli arenili, del disturbo notturno e di ogni altra pressione antropica che possa compromettere la fauna marina e costiera;

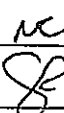
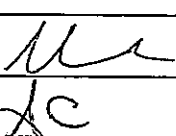
i) raccolta, archiviazione e gestione di dati ambientali e naturalistici, elaborazione di report, mappe, relazioni, fotografie, video e documentazione tecnica, nel rispetto della normativa sulla privacy, della proprietà dei dati e delle indicazioni degli enti competenti;

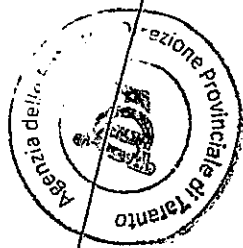
j) partecipazione a bandi, progetti, convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione con pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, ai sensi della normativa vigente;

k) acquisizione, gestione e messa a disposizione di materiali e attrezzature utili alle attività associative, quali dispositivi di protezione individuale, cartellonistica, strumenti GPS, fotocamere, sistemi di comunicazione, materiali didattici, attrezzature per il monitoraggio e, ove consentito e autorizzato, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni) e altri strumenti tecnologici a supporto dell'osservazione ambientale, nel rispetto della regolamentazione ENAC ed EASA e delle autorizzazioni applicabili;

l) produzione, coproduzione, distribuzione e diffusione di pubblicazioni, comunicati, contenuti digitali, campagne di comunicazione sui social network, materiale informativo e opere audiovisive e documentaristiche, anche mediante la partecipazione a festival, rassegne e



concorsi, a finalità divulgativa, educativa e di promozione della tutela ambientale e del volontariato;

m) raccolta fondi, campagne di sostegno, ricezione di donazioni, contributi, erogazioni liberali, quote associative, corrispettivi derivanti dalle attività consentite dal Codice del Terzo Settore, nonché percezione e gestione di contributi pubblici e privati e di ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente, da destinare esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali;

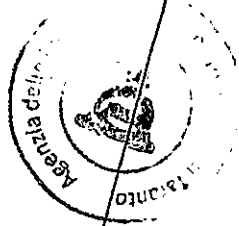
n) ogni ulteriore attività lecita, coerente con lo statuto, connessa o strumentale alle attività di interesse generale e idonea al perseguimento delle finalità associative, nel rispetto del Codice del Terzo Settore e della normativa applicabile;

o) organizzare e gestire, anche presso proprie sedi o spazi concessi in uso, centri visita, infopoint ambientali, spazi di aggregazione sociale, punti ristoro, eco-caffetterie e servizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali attività strumentali e accessorie al perseguimento delle finalità associative, funzionali all'accoglienza dei partecipanti, alla sensibilizzazione ambientale, alla promozione del volontariato e allo svolgimento delle iniziative istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, del Codice del Terzo Settore e delle eventuali autorizzazioni amministrative richieste;

p) svolgimento di attività di protezione civile, ai sensi della normativa vigente, mediante supporto, presidio e collaborazione con le autorità e gli enti competenti in caso di spiaggiamenti, emergenze meteo-marine, eventi di inquinamento o sversamento e altre situazioni che possano compromettere gli habitat e la fauna marina e costiera, nei limiti delle autorizzazioni e dei protocolli vigenti;

q) ospitare operatori volontari del Servizio Civile Universale e realizzare programmi e progetti di servizio civile, nel rispetto della normativa vigente e previa iscrizione agli albi competenti;

r) promozione e realizzazione di scambi, campi di volontariato, tirocini e progetti di volontariato e mobilità, anche a livello europeo e internazionale, in coerenza con le finalità associative;



Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, reti associative, coordinamenti e partenariati di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici, enti privati, istituti scolastici, università, centri di ricerca, aree protette, centri autorizzati, associazioni e altri enti del Terzo Settore.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo con apposita delibera, ferma restando la necessità di documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, secondo quanto previsto dalla legge.

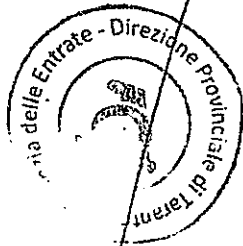
Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, se deliberata, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, anche mediante modalità telematiche idonee a identificarne il richiedente. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda. L'adesione del socio è annotata nel libro degli



associati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni dalla deliberazione. L'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che decide in occasione della prima riunione utile.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, nonché di concorrere alla definizione e alla realizzazione delle attività associative.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. La richiesta è evasa entro 15 giorni, con modalità tali da assicurare la tutela dei dati personali e il regolare funzionamento dell'Associazione.

I soci hanno diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con preavviso di almeno 8 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali e i principi di correttezza, collaborazione, trasparenza, sicurezza e rispetto dell'ambiente.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, se dovuta, secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;





b) per dimissioni volontarie presentate per iscritto;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;

d) per morte della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che ponga in essere gravi o reiterati comportamenti contrari allo statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali o alle finalità dell'Associazione; che arrechi danno morale o materiale all'Associazione; che tenga condotte incompatibili con i principi di tutela ambientale, rispetto della fauna, correttezza, sicurezza e leale collaborazione; oppure che, senza adeguata ragione, si ponga in condizione di prolungata inattività quando l'adesione sia stata assunta per lo svolgimento di specifiche attività associative.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

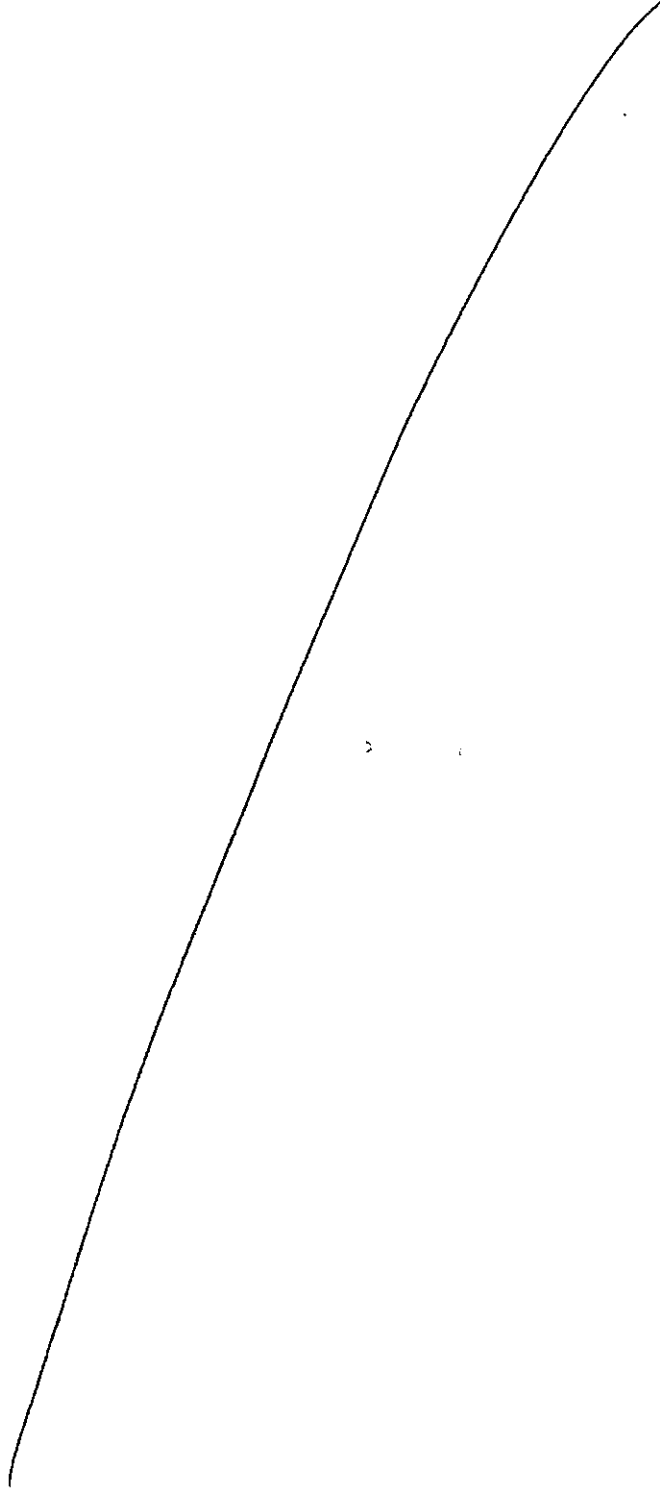
Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibera entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, ovvero nella prima riunione utile.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, spontaneo e gratuito, attività senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa



delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, quando il volontario è socio o svolge tramite essa la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

Sostenitori

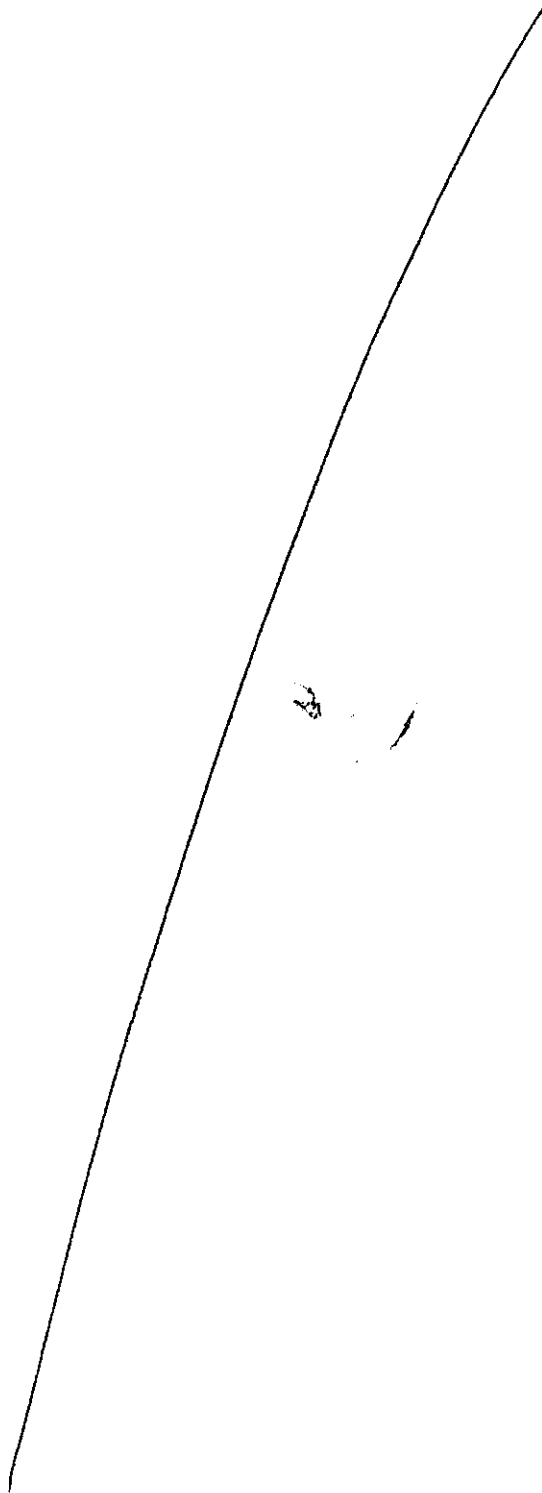
Art. 13. Possono essere riconosciuti quali sostenitori le persone fisiche, gli enti e i soggetti pubblici o privati che, condividendo gli ideali dell'Associazione, apportino un contributo economico, materiale, tecnico, professionale o logistico libero e volontario alle attività associative.

I sostenitori non acquisiscono la qualità di socio, non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo, ma hanno diritto a essere informati sulle iniziative promosse dall'Associazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al



cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati,
secondo quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, ove nominato;
- d) il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni d'ufficio, nei limiti stabiliti dall'Associazione e dalla legge.

L'Assemblea

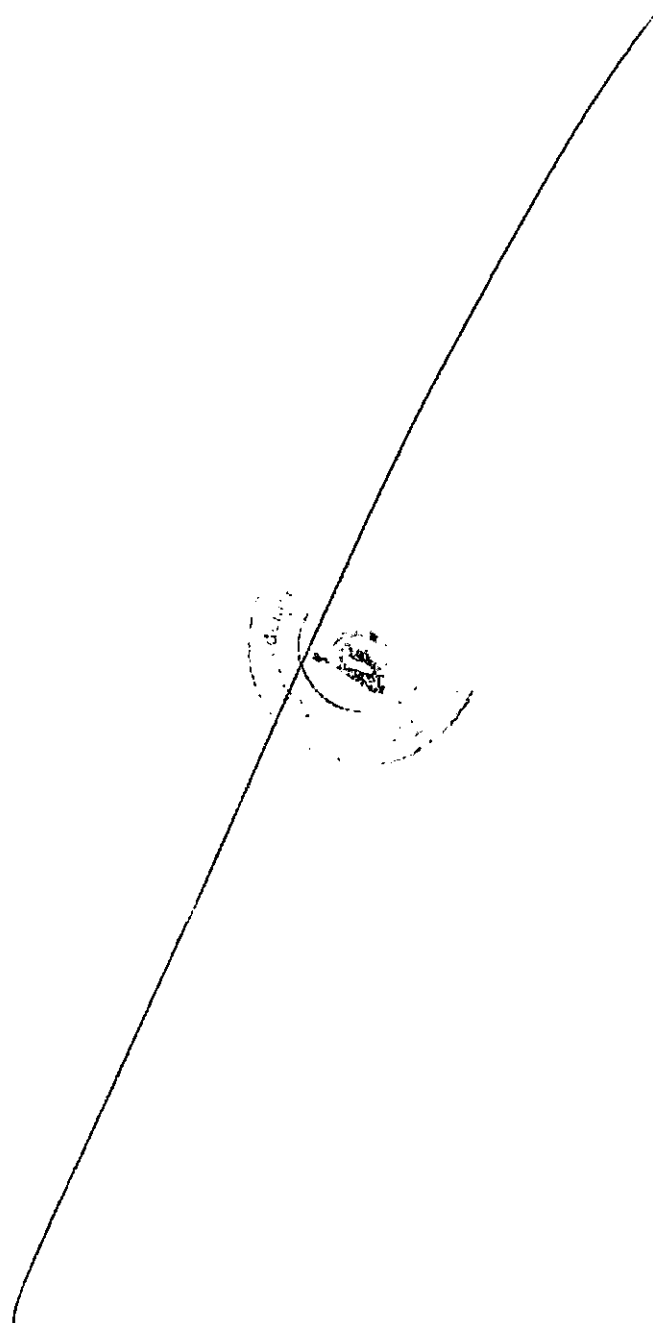
Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

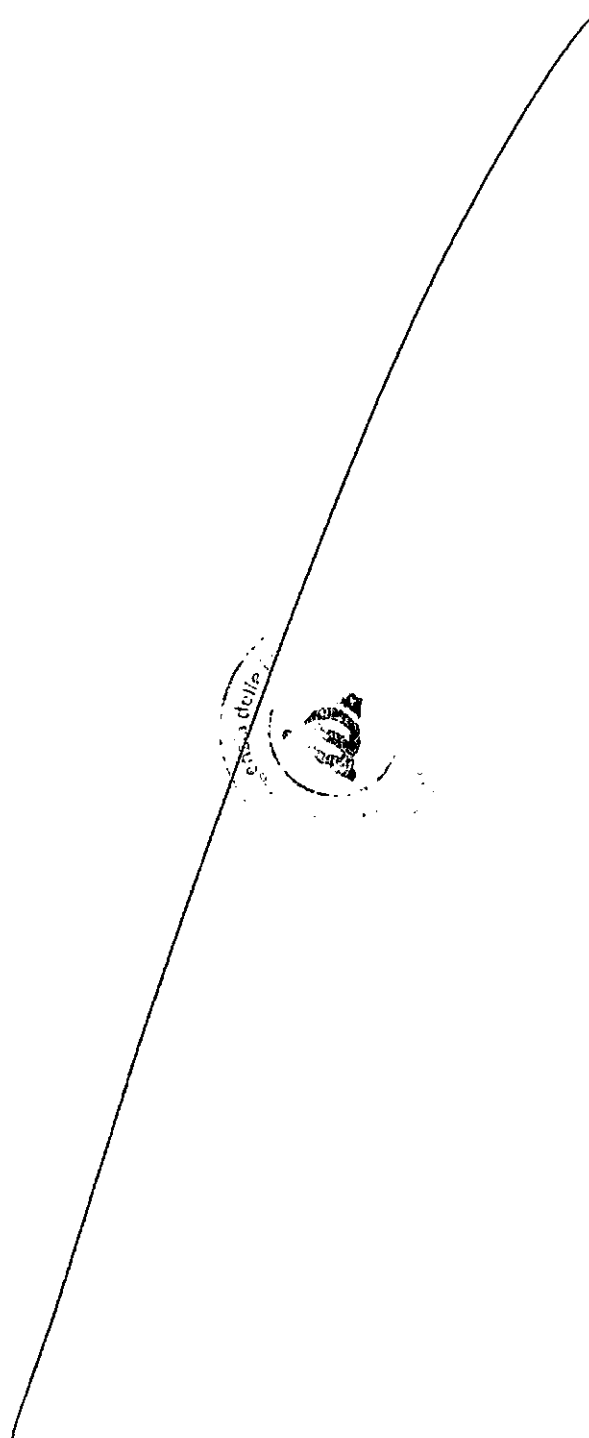
- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- d) quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

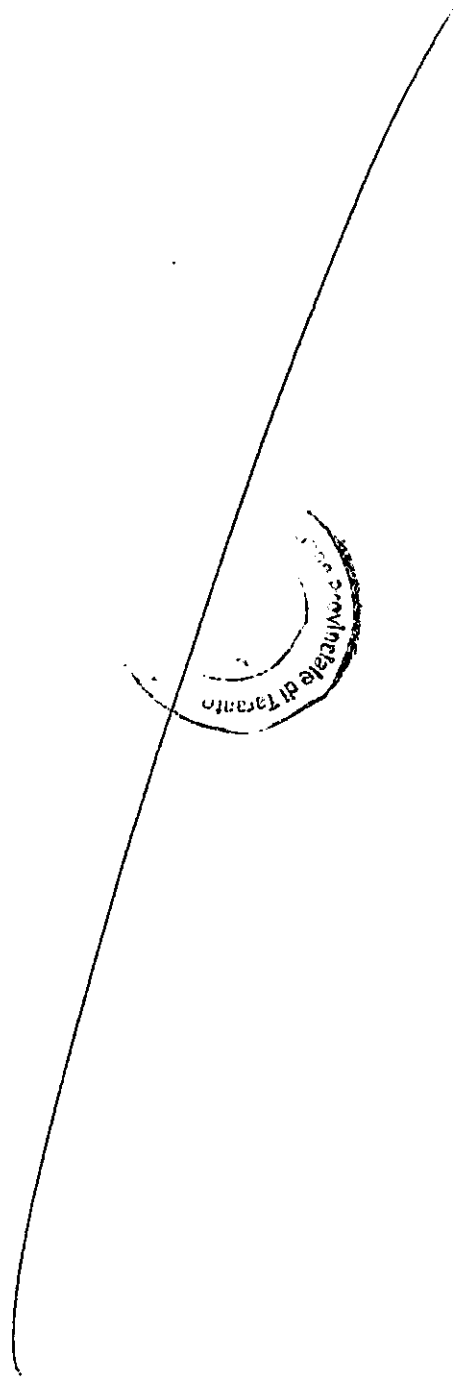
Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data prevista mediante avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, consegna a mano, posta elettronica, posta elettronica certificata, messaggistica, strumenti telematici o altri mezzi idonei a garantire la conoscibilità



	della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora, luogo o modalità telematica di svolgimento	
	della riunione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione e deliberazione.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di decisione	
	definitiva dell'Assemblea sul relativo ricorso.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	a) discute e approva il bilancio d'esercizio;	
	b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	c) definisce il programma generale annuale di attività;	
	d) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;	
	e) elegge e revoca, ove previsto o ritenuto opportuno, i componenti dell'Organo di controllo,	
	determinandone il numero;	
	f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	g) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il	
	funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;	
	h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	i) delibera sui ricorsi degli associati contro i provvedimenti di rigetto della domanda di	
	ammissione o di esclusione;	
	j) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	l) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;	
	m) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla	
	sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di	



	almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro	
	associato. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il	
	numero degli intervenuti.	
	Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.	
	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché	
	l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota e siano rispettati i principi di collegialità, trasparenza	
	e parità di trattamento.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo	
	diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.	
	Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli	
	associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con	
	il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o con modalità elettronica	
	equivalente. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto,	
	salvo diversa decisione unanime dell'Assemblea e nel rispetto della legge.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del	
	dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente	
	e dal Segretario stesso.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti	
	eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto	



via de
op e

costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere e, se eletto, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro i termini previsti dalla normativa vigente, curano gli adempimenti di iscrizione, deposito e aggiornamento dei dati presso il RUNTS, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, nonché i soggetti cui è attribuita la rappresentanza dell'ente e le relative modalità di esercizio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso affisso presso la sede sociale o inviato tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, messaggistica o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo che riguardino persone o salvo diversa decisione del Consiglio.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire loro di intervenire in tempo reale e garantire la regolare verbalizzazione.

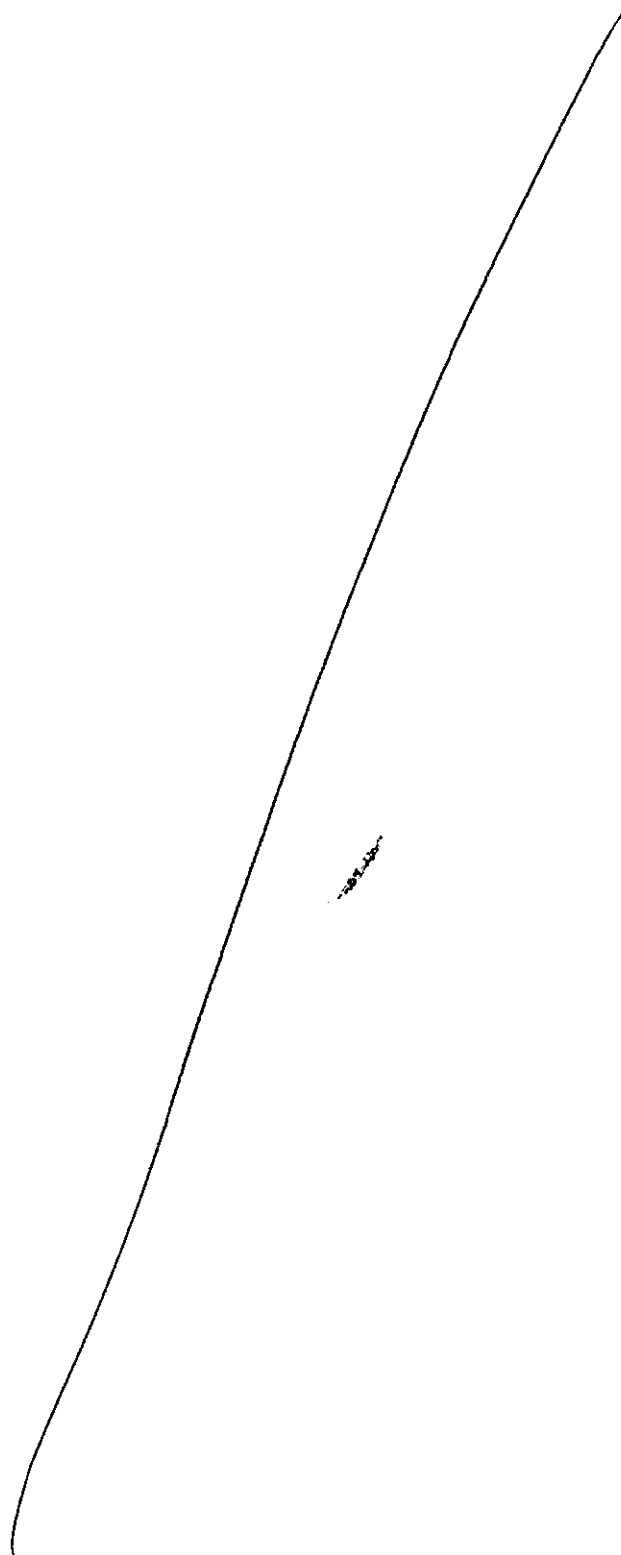
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e



straordinaria dell'Associazione e pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- b) elegge o nomina il Tesoriere e il Segretario, anche attribuendo tali funzioni a propri componenti;
- c) attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- g) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- h) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel rispetto della normativa vigente;
- k) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) riceve, accetta o respinge le domande di ammissione di nuovi soci;
- m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delibera in ordine alla perdita della qualità di socio;
- o) cura l'organizzazione dei volontari, la tenuta dei registri, le coperture assicurative e le procedure interne di sicurezza e corretto svolgimento delle attività associative.



Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

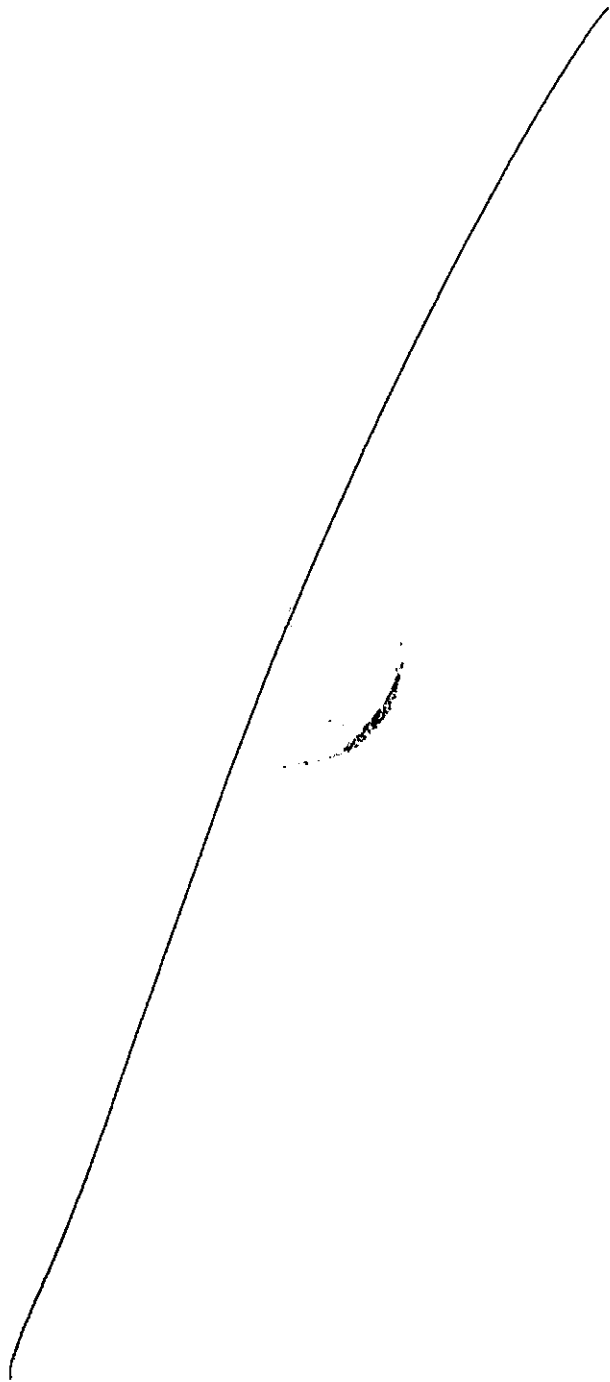
Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei propri poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente nei limiti di legge.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di curare la tenuta e l'aggiornamento della contabilità, dei documenti amministrativi e dei libri contabili, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare disposizioni, effettuare pagamenti e prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire ogni operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. I limiti di importo e le modalità di firma sono definiti dal



Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, trascrivendoli sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro degli associati, salvo diversa organizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo

Art. 29. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile; nel caso di organo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.

1



117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea può comunque eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici o privati da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale e se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

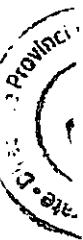
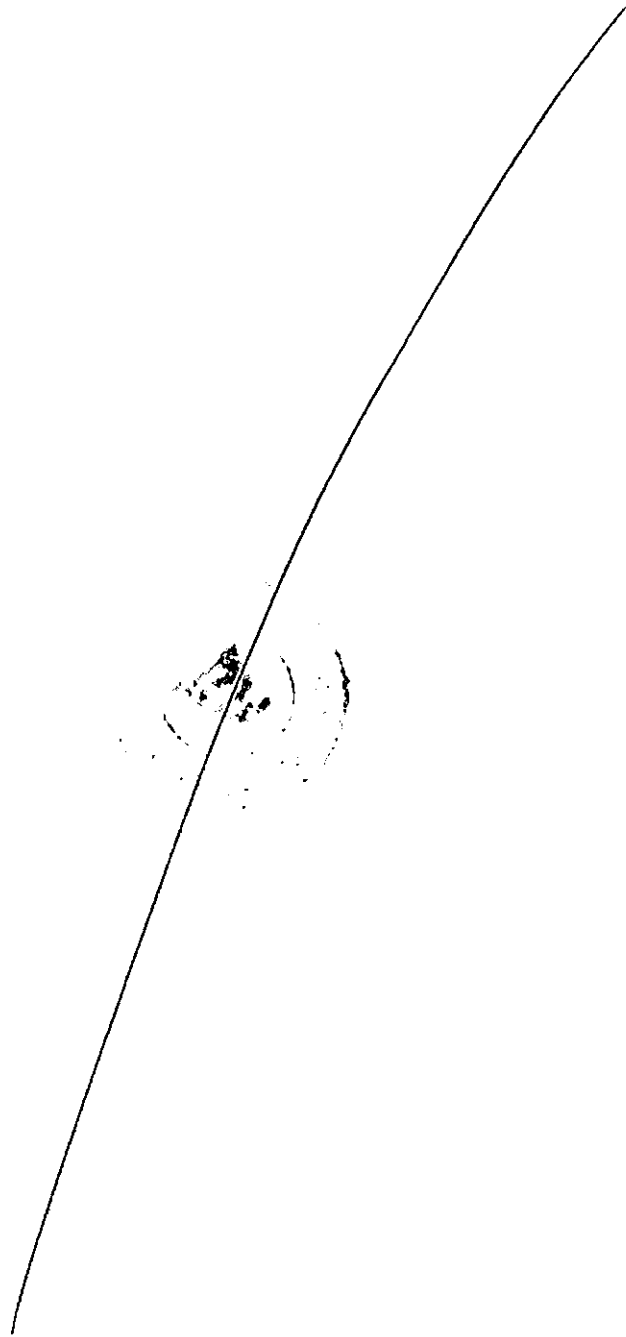
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea stabilisce il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. L'Assemblea può comunque nominare il Revisore legale dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici o privati da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio viene predisposto il bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diverse disposizioni di legge.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi e nei limiti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dalla modulistica ministeriale vigente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Per gli enti di minori dimensioni, ove consentito dalla legge, il rendiconto può essere redatto anche in forma aggregata o semplificata secondo i modelli ministeriali tempo per tempo vigenti.



Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici, organismi internazionali, istituzioni pubbliche e soggetti privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni, accordi, protocolli e collaborazioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) proventi da attività di raccolta fondi, svolte nel rispetto della normativa vigente;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - h) ogni altra entrata ammessa dalla legge e coerente con le finalità statutarie.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai documenti di bilancio applicabili.

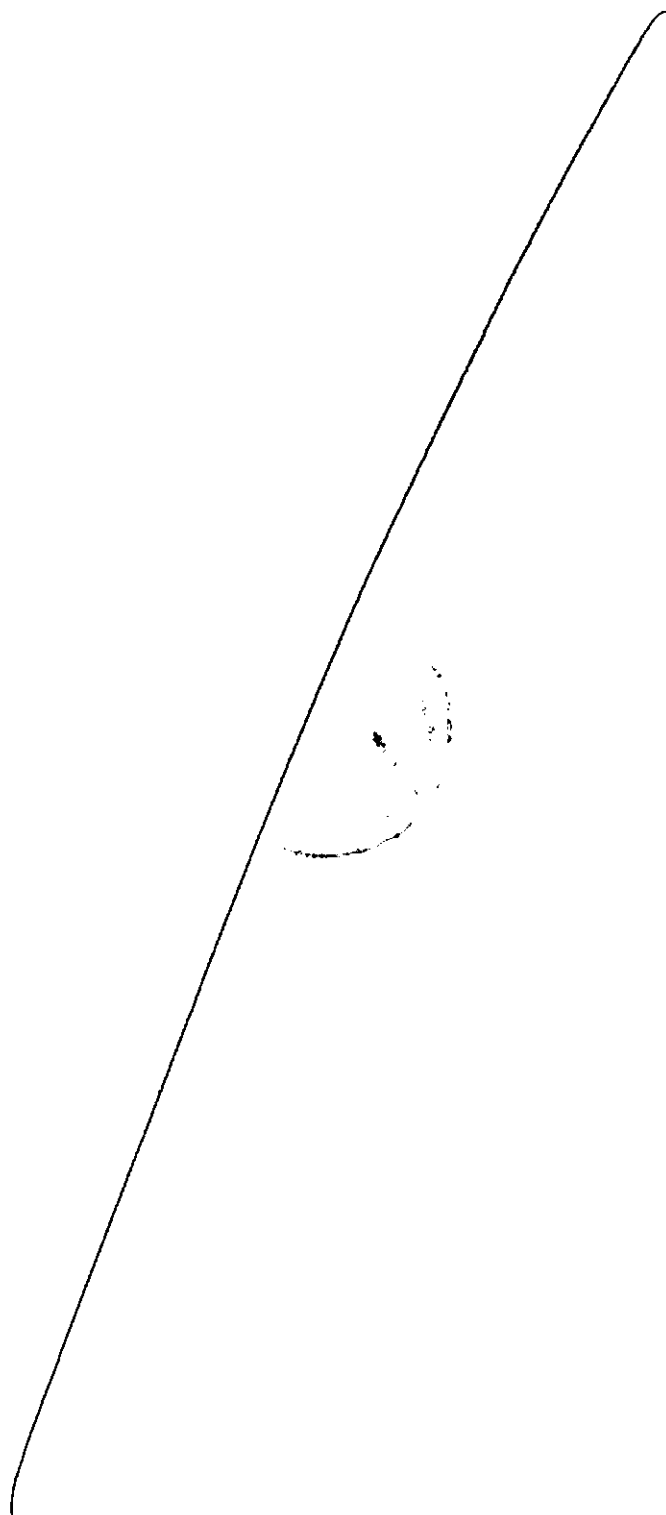
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) donazioni, liberalità, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione, morte o cessazione del rapporto associativo, la quota sociale rimane acquisita all'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale



comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

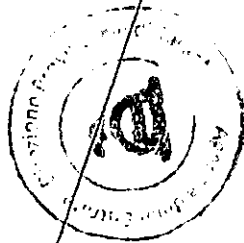
Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura adeguata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione sono indirizzate al Presidente dell'Associazione e gestite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. L'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e dalle linee guida ministeriali vigenti.

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce,



gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o patrimonio ai soci.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle ulteriori norme applicabili agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni di Promozione Sociale.

Letto, approvato e sottoscritto.

